

REGOLAMENTO (UE) N. 225/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce se siano necessarie misure specifiche di controllo sull'esportazione di precursori di droghe dall'Unione europea. L'allegato IV del suddetto regolamento elenca, per ciascuna delle sostanze delle categorie 2 e 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notificazione preventiva all'esportazione. Gli elenchi includono paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
- (2) In occasione della sua seconda riunione avvenuta l'8 marzo 2010, la Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti ha deciso di includere l'acido fenilacetico nella tabella I della succitata convenzione. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione, ciascuna parte del territorio dal quale una sostanza figurante alla tabella I deve essere esportata, vigila affinché, prima dell'esportazione, le sue autorità competenti forniscano alle autorità competenti del paese importatore le informazioni relative all'esportazione.

- (3) A seguito della decisione di includere l'acido fenilacetico nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite, occorre modificare l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 per garantire che tutte le esportazioni di acido fenilacetico dall'Unione europea siano precedute da una notificazione preventiva.
- (4) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 non elenca tutti i paesi terzi che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione ⁽³⁾, hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione per determinate sostanze classificate delle categorie 2 e 3. L'Afghanistan, l'Australia e il Ghana ne hanno fatto richiesta e vanno pertanto aggiunti.
- (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1277/2005.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 22, del 26.1.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 202, del 3.8.2005, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 95 del 9.4.2009, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

1. Elenco dei paesi di cui all'articolo 20 per i quali una notificazione preventiva è prevista per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 2, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005

Sostanza	Destinazione	
Anidride acetica Permanganato di potassio Acido fenilacetico	Qualsiasi paese terzo	
Acido antranilico	Afganistan Australia Antigua e Barbuda Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica dominicana Ecuador Etiopia Ghana Haiti India Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar	Malaysia Maldivi Messico Nigeria Oman Paraguay Perù Filippine Repubblica moldova Federazione russa Arabia Saudita Sud Africa Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Venezuela
Piperidina	Afganistan Australia Antigua e Barbuda Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica dominicana Ecuador Etiopia Ghana Haiti India Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar	Malaysia Maldivi Messico Nigeria Oman Paraguay Perù Filippine Repubblica moldova Federazione russa Arabia Saudita Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Stati Uniti d'America Venezuela

2. Elenco dei paesi di cui agli articoli 20 e 22 per i quali una notificazione preventiva e un'autorizzazione all'esportazione è richiesta per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005

Sostanza	Destinazione	
Metiletilchetone (MEK) ⁽¹⁾	Afganistan	Libano
Toluene ⁽¹⁾	Australia	Madagascar
Acetone ⁽¹⁾	Antigua e Barbuda	Malaysia
Etere etilico ⁽¹⁾	Argentina	Maldive
	Benin	Messico
	Bolivia	Nigeria
	Brasile	Oman
	Canada	Pakistan
	Isole Cayman	Paraguay
	Cile	Perù
	Colombia	Filippine
	Costa Rica	Repubblica moldova
	Repubblica dominicana	Repubblica di Corea
	Ecuador	Federazione russa
	Egitto	Arabia Saudita
	El Salvador	Tagikistan
	Etiopia	Turchia
	Ghana	Emirati arabi uniti
	Guatemala	Repubblica unita di Tanzania
	Haiti	Uruguay
	Honduras	Venezuela
	India	
	Giordania	
	Kazakistan	
Acido cloridrico	Bolivia	Perù
Acido solforico	Cile	Turchia
	Colombia	Venezuela
	Ecuador	

⁽¹⁾ Ciò include i sali di queste sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.»